



# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

C.F./P.I. 00413950205

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660101 📠 (0376) 661036  
✉ [comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it)

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16/12 2021**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - FINALITA'**

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Funzioni di Polizia Urbana
- Articolo 3 - Vigilanza e accertamento delle violazioni
- Articolo 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

## **TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

- Articolo 5 - Comportamenti vietati su suolo pubblico, di proprietà pubblica o privata destinata al pubblico, privata di uso pubblico.
- Articolo 6 - Altre attività vietate
- Articolo 7 - Disciplina anti-bullismo
- Articolo 8 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale - disciplina dell'accattonaggio nel territorio comunale
- Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 10 - Sgombero neve

### **CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE E DEL SUOLO PUBBLICO**

- Articolo 11 - Divieti
- Articolo 12 - Accensione fuochi
- Articolo 13 - Disposizioni sul verde privato, pulizia delle aree private scoperte e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi

## **TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

- Articolo 14 - Principio generale
- Articolo 15 - Specificazioni

## **CAPO II – DISPOSIZIONI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

- Articolo 16 - Occupazione per manifestazioni
- Articolo 17 - Occupazione con spettacoli viaggianti
- Articolo 18 - Occupazioni con elementi di arredo
- Articolo 19 - Occupazioni per traslochi
- Articolo 20 - Occupazioni di sede stradale-ponteggi e accantieramenti
- Articolo 21 - Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri
- Articolo 22 - Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari
- Articolo 23 - Installazione di tende solari
- Articolo 24 - Luminarie
- Articolo 25 - Occupazioni per comizi e raccolta firme
- Articolo 26 - Occupazioni di altra natura

## **CAPO III – DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALI**

- Articolo 27 - Occupazione di spazio pubblico con tavoli, sedie e complementi di arredo urbano destinati alla somministrazione di alimenti e bevande
- Articolo 28 - Occupazione per temporanea esposizione
- Articolo 29 - Occupazione per esposizione di merci
- Articolo 30 - Commercio in forma itinerante
- Articolo 31 - Mestieri girovaghi

## **TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

- Articolo 32 - Disposizioni generali
- Articolo 33 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Articolo 34 - Uso di macchine da giardino
- Articolo 35 - Pubblicità fonica
- Articolo 36 - Attività rumorose o fastidiose derivanti da altre emissioni sonore

Articolo 37 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni private

Articolo 38 - Dissuasori di uccelli o altro configurabile a tali dispositivi

## **TITOLO V – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI**

Articolo 39 - Principi generali

Articolo 40 - Raccolta delle deiezioni solide

Articolo 41 - Museruole e guinzagli

Articolo 42 - Detenzione di animali all'interno di aree private

Articolo 43 - Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 44 - Protezione della fauna selvatica

Articolo 45 - Divieti specifici

Articolo 46 - Animali molesti

Articolo 47 - Volatili

## **TITOLO VI – NORME PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

Articolo 48 - Obbligo di vendita

Articolo 49 - Uso dei servizi igienici degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 50 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dagli esercizi di vendita o per strada

Articolo 51 - Amministrazione degli stabili

## **TITOLO VII – NORME PARTICOLARI DI POLIZIA URBANA E RURALE**

Articolo 52 - Concimazione e diserbanti

Articolo 53 - Pulizia dei fossati

Articolo 54 - Ripristino provvisorio della sede stradale a seguito di lavori

Articolo 55 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 56 - | Appropriazione di prodotti                                                                  |
| Articolo 57 - | Pascolo degli animali                                                                       |
| Articolo 58 - | Spostamento da un fondo all'altro con animali                                               |
| Articolo 59 - | Percorrenza di strade pubbliche con animali                                                 |
| Articolo 60 - | Bestiame trovato incustodito                                                                |
| Articolo 61 - | Danneggiamento di piante                                                                    |
| Articolo 62 - | Difesa contro le malattie delle piante                                                      |
| Articolo 63 - | Divieto di vendita ambulante di piante e sementi                                            |
| Articolo 64 - | Case rurali                                                                                 |
| Articolo 65 - | Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali                          |
| Articolo 66 - | Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari |
| Articolo 67 - | Irrigazione                                                                                 |
| Articolo 68 - | Scarico nei fossi                                                                           |
| Articolo 69 - | Strade private e vicinali                                                                   |

## TITOLO VIII – SANZIONI

|               |                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 70 - | Sanzioni                                                                                                                           |
| Articolo 71 - | Reiterazione delle violazioni                                                                                                      |
| Articolo 72 - | Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività. |
| Articolo 73 - | Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose.                                      |
| Articolo 74 - | Disposizioni Finali                                                                                                                |

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
3. Il Servizio di Polizia Urbana è svolto alle dirette dipendenze del Sindaco e degli organi di Polizia Locale e con l'apporto, per gli ambiti di competenza, del A.R.P.A., della ATS Valpadana – Servizio Igiene Ambientale, Servizio di Igiene degli Alimenti, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti delle forze di Polizia diverse dalla Polizia Locale, nonché degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'Art. 57 del c.p.p.
4. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e, per sicurezza urbana, un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 2 - Funzioni Polizia Urbana**

1. L'attività della Polizia Locale si esplica nell'ambito delle competenze indicate dalla legge 7 marzo 1986, n. 65. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
2. Al Sindaco spetta la facoltà di emettere Ordinanze, anche contingibili ed urgenti, nelle materie della sicurezza, della salute, dell'igiene e del benessere dei cittadini e dell'ambiente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000.

### **Art. 3 - Vigilanza e accertamento delle violazioni**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti dell'Ufficio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici

servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli appartenenti dell'Ufficio di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti ad altre Forze di Polizia.

#### **Art. 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, potranno essere aggiornate nella misura del pagamento in misura ridotta, con deliberazione della Giunta Comunale.

### **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

#### **Art. 5 - Comportamenti vietati su suolo pubblico, di proprietà pubblica o privata destinata al pubblico, privata di uso pubblico**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici, parchi, giardini ed aiuole pubbliche o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati; fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murali, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile, se non specificatamente autorizzato nel contesto di eventi o particolari manifestazioni.

- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito in anni 12 (dodici) o destinate all'utilizzo pubblico;
- h) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- i) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- j) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- k) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- l) abbandonare o depositare rifiuti ovvero immettere nelle acque superficiali o sotterranee;
- m) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali (urinare – defecare) fuori dai luoghi a ciò destinati;
- o) accendere fuochi non autorizzati o gettare oggetti accesi nei luoghi aperti al pubblico e comunque nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- p) sparare mortaretti o petardi o altri simili apparecchi di libera vendita. Deroghe al presente punto potranno essere concesse dal Sindaco per periodi limitati ed in caso di particolari manifestazioni o ricorrenze;
- q) sotto i porticati pubblici o privati di uso pubblico, presso gli edifici di valore monumentale e sulle relative gradinate di accesso, dormire, sdraiarsi e sedersi sulla pavimentazione, sui gradini o su altri manufatti diversi dagli appositi sedili, stazionare con animali somministrando loro cibo o bevande, effettuare giochi nonché spettacoli, fatte salve specifiche autorizzazioni, o intrattenimenti contrari al decoro e al significato monumentale del luogo; effettuare la pulizia personale, di animali e oggetti presso le fontane monumentali e/o pubbliche;

- r) nel territorio di Castel d'Ario, è vietato l'uso ed il lancio di "lanterne cinesi" o di qualsiasi altro oggetto atto al volo elevato.

## **Art. 6 - Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
  - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
  - b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  - c) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
  - d) gettare sul suolo pubblico chewing-gum, mozziconi di sigarette e carte e oggetti vari;
  - e) effettuare pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento sulla strada e sulle parti sottostanti del fabbricato;
  - f) è vietato depositare pubblicità nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove, i proprietari/inquilini abbiano esposto visibile cartello di NON gradimento e/o divieto e/o abbiano installato apposito contenitore. Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società distributrice.
  - g) È vietato stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli in fregio alle pubbliche vie e luoghi aperti al pubblico o di pubblico passaggio
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può ulteriormente stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

## **Art. 7 - Disciplina anti - bullismo**

1. È vietato, all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze, di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Castel d'Ario, nonché in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.
2. L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi de quibus, dovrà essere concordato con l'Istituto Comprensivo, al fine di

salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche. Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art. 13 c.1 L. 689/1981 di insegnanti, studenti, operatori scolastici, dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere postumo rispetto la loro perpetrazione.

3. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli Agenti di Polizia Giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria. Gli Agenti predetti qualora ravvisassero pertanto nei comportamenti in predicato l'elemento oggettivo e soggettivo di qualsivoglia reato provvederanno a norma dell'art. 347 c.p.p.. La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

## **Art. 8 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale - disciplina dell'accattonaggio nel territorio comunale**

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello Stato, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.
2. L'accattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto in violazione dell'art. 671 del Codice Penale (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale.
3. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati parimenti quanto costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale.
4. È vietato l'accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali.
5. L'accattonaggio è vietato quando intralcia l'accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo invasivo con disturbo ai passanti.
6. È vietato proporsi in attività di ausilio non richieste nelle aree pubbliche stradali e in quelle aperte al pubblico degli esercizi commerciali.
7. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, è vietato l'accattonaggio:
  - all'interno dell'area mercatale delimitata, durante lo svolgimento del mercato settimanale
  - durante le fiere annuali e comunque in ogni sorta di feste
  - all'interno del centro storico in occasione di manifestazioni di vario genere
  - in prossimità dei luoghi destinati alla memoria dei defunti
  - in prossimità degli esercizi commerciali

I soggetti interessati saranno invitati a far cessare tale attività nelle zone di cui sopra.

## **Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
2. Quando l'attività di cui al comma 1 viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, idonei contenitori per il deposito dei rifiuti.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti la via pubblica o ai quali si accede dalla pubblica via di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
4. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
5. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
6. È vietato rovistare nei cassonetti dell'immondizia o della raccolta differenziata, atti alla raccolta della spazzatura, quando da tale azione deriva insudiciamento della strada o suolo pubblico; è altresì vietato rovistare all'interno di essi per questioni di incolumità personale, al fine di non procurarsi lesioni personali.
7. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, nè in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi devono essere conferiti all'apposito Centro di Raccolta differenziata sito in Via dell'Industria o, per il loro ritiro a domicilio, deve richiedersi specifico intervento dell'Azienda preposta, contattando il numero verde dedicato.
8. È fatto obbligo agli sposi entro le 24 ore dalla celebrazione del matrimonio civile o religioso, di provvedere alla pulizia ed al ripristino del suolo antistante il sagrato della chiesa o del Comune e delle aree limitrofe dal riso o altro materiale gettato per i festeggiamenti. È fatto altresì obbligo agli stessi la rimozione dei manifesti affissi pubblicizzanti l'evento. L'ufficiale di stato civile all'atto della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio provvederà a consegnare estratto del presente articolo agli sposi per debita informazione.
9. Salvo i casi espressamente disciplinati ed autorizzati, è vietato collocare sui pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere con esclusione degli enti gestori di servizi che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza. È fatto obbligo ai laureati entro 7 giorni dall'evento di provvedere

alla rimozione dal suolo, dai muri, dall'arredo urbano, dalla segnaletica, dei manifesti goliardici affissi fuori dagli spazi consentiti e pubblicizzanti il medesimo.

## **Art. 10 - Sgombero neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in buono stato di efficienza.
4. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

## **CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA VERDE E DEL SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 11 - Divieti**

1. Fatti salvi i soggetti autorizzati e gli eventuali mezzi, nei parchi, nelle aree verdi attrezzate, nei giardini pubblici o di uso pubblico e in tutti i luoghi pubblici in cui si trovano aiuole o piante a scopo di abbellimento e di decoro urbano, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, è vietato:
  - a) cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante, invadere gli spazi erbosi appositamente segnalati;
  - b) lasciarvi entrare cani non tenuti al guinzaglio o altri animali, se non nelle aree appositamente dedicate allo sgambamento;
  - c) calpestare le aiuole;

- d) circolare con velocipedi, monopattini, ciclomotori, motocicli ed altri veicoli a motore e/o elettrici, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione;
  - e) transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva comunicazione al competente ufficio comunale;
  - f) collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione del competente ufficio comunale;
  - g) accendere fuochi;
  - h) abbandonare qualsiasi oggetto ed in particolare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
  - i) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico;
  - j) collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
  - k) procurare molestie alla fauna sia stanziale che migrante.
2. È vietato trattenersi nei giardini pubblici recintati durante l'orario di chiusura.

## **Art. 12 - Accensione fuochi**

1. Nel territorio di Castel d'Ario è vietato accendere fuochi di ogni genere dentro e fuori il centro abitato, fatto salvo i casi del successivo punto 3, appositamente autorizzati.
2. In caso di accensione di fuochi o altro causante fumo, il responsabile dovrà provvedere nel minor tempo possibile allo spegnimento dello stesso e comunque risponderà personalmente in sede civile o penale in caso di danni a cose e/o persone.
3. Ai sensi del DGR n. X/7095 del 18/09/2017, purché non siano attivate le misure temporanee di contenimento per la qualità dell'aria al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, possono essere consentiti, previa autorizzazione del Sindaco o Funzionario delegato, falò (es. Bùriel) e fuochi in occasione di feste, sagre di paese, attività didattico associative o comunque eventi attinenti ai rituali calendariali della tradizione popolare culturale della Lombardia e quindi della tradizione storica locale.
4. È consentito accendere falò e fuochi di cui all'art. 3 alle seguenti condizioni:
  - a) essere ad una distanza minima di almeno 50 metri dalle abitazioni sparse e di almeno 100 metri da edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile.
  - b) che i materiali impiegati – vegetali e lignei – non abbiano subito processi e/o trattamenti di natura chimico-fisica ed in generale è fatto divieto di combustione di scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere. (N.B: fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito

utilizzare – per esempio – residui di lavorazioni agricole – forestali e del verde quali scarti legnosi o erbacei in specie tralci e ramaglie, residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell'estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e del fosso. Nonché in generale, materiali a base di carta- cartone e legnami non trattati).

- c) che sia creata una fascia di isolamento, della larghezza minima di cinque (5) metri, costituita da terreno lavorato e, comunque, privo di vegetazione ovvero in grado di isolare l'area su cui insiste il fuoco;
- d) che sia interdetta alle persone un'area attorno al fuoco di raggio, quantomeno, maggiore di Mt. 2 rispetto all'altezza della pira stessa. Maggiore è l'altezza in proporzione andrà aumentato il raggio di sicurezza. (si considera pericolosa un'altezza delle pire superiore ai 5 mt.);
- e) che la situazione meteorologica sia favorevole e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera. In caso di mutazione delle condizioni che ne rendono pericoloso lo svolgimento ovvero la prosecuzione il Responsabile deve dare un segnale di interruzione allontanando gli eventuali spettatori. Potrà riprendere solo in caso di ritorno delle condizioni meteorologiche favorevoli;
- f) i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del Richiedente e/o Responsabile dell'iniziativa o suo delegato e collaboratore;
- g) che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;
- h) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo – in relazione all'art. 43 del Regolamento;
- i) che la cittadinanza presente venga mantenuta a tale distanza e, comunque, secondo le condizioni meteorologiche è responsabilità del Richiedente e/o Responsabile e/o collaboratore valutare condizioni di sicurezza aumentate;
- j) che il Richiedente e/o il Responsabile e/o il collaboratore dell'iniziativa si attenga agli orari concordati e che, al termine, si assicuri dello spegnimento del fuoco;
- k) di avere la disponibilità di una cisterna /botte di acqua di adeguate capacità per lo spegnimento in caso di emergenza;

È assolutamente vietato in ogni caso:

- La combustione di pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi, etc.
- Combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi;
- Bruciare materiali o accendere fuochi in luoghi diversi da quanto richiesto in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. Il divieto di accensione fuochi contempla anche gli spazi comunali a verde e ogni altra area pubblica;
- Altresì, tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero, siepi, erba degli argini dei fossi, scarpate, nonché a materiali di varia natura presenti in cantieri edili, nonché nell'ambito della ripulitura di prati e giardini.

5. In deroga alle condizioni di cui al comma 4 in particolari condizioni e/o eventi saranno autorizzati e disciplinati casi specifici.
6. Relativamente alla combustione di residui vegetali vigono le disposizioni stabilite dalla delibera di Giunta regionale n. 7095 del 18.09.2017 allegato 3) che prevedono il divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo nei Comuni posti a quota altimetrica inferiore a 300 m sul livello del mare;
7. È consentita la combustione di cui al comma 6 se eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli 2 giorni l'anno all'interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:
  - comunicazione al Comune contenente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione nonché delle disposizioni relative alle cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi;
  - verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link: <http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx>.
8. La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per incendi boschivi dichiarati dalla Regione Lombardia.
9. Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative dell'osservanza delle limitazioni alla combustione dei residui vegetali sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale, ai sensi della legge regionale n. 31/2008 art.61, comma 1.
10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al art. 12 comma 6 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa individuata dall'art. 61, comma 5.1, della legge regionale Lombardia n. 31/2008, come modificata dalla legge regionale n. 38/2015 (sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro).

### **Art. 13 - Disposizioni sul verde privato, pulizia delle aree private scoperte e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi.**

1. In conformità anche a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni, ovvero non ostacolino il campo visivo degli

impianti semaforici, la segnaletica stradale, le targhe toponomastiche o degli indicatori di numerazione civica;

2. È fatto obbligo ai proprietari di provvedere a rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto o sia trasportato dal vento sulla sede stradale;
3. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. A cura dell'utilizzatore dell'area o del proprietario, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, libere da rifiuti, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta prevedendo anche il regolare sfalcio dell'erba, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità;
5. In situazione di presenza di animali ed insetti infestanti l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazioni e di disinfestazione;
6. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate o fabbricati e costruzioni non agibili o collabenti, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni e laddove mancanti provvedere ad eseguire idonea messa in sicurezza dell'area, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio da porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili;
7. I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità dei fabbricati abbandonati o in disuso, nei quali si sono insediate colonie di colombe od altri volatili, devono provvedere alla pulizia e disinfestazione dei locali in cui si trovano i volatili e procedere alla chiusura delle eventuali aperture con idonee reti protettive per evitare nuove colonizzazioni. A richiesta del Comando di Polizia Locale e/o Ufficio Tecnico sarà onere dei medesimi soggetti provvedere alla tempestiva pulizia degli spazi pubblici contermini all'edificio, qualora lordati dagli escrementi dei volatili, così come provvedere all'eventuale posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.
8. È obbligatorio conservare i terreni costantemente puliti evitando la crescita di rovi ed erbe infestanti, provvedendo all'esecuzione di almeno 3 sfalci nel periodo estivo: uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio e uno entro il 15 settembre.

### **TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

##### **Art. 14 – Principio generale**

1. Salvo quanto disposto dal Regolamento per le Occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone, ogni occupazione del suolo pubblico e dello spazio ad esso sovrastante e sottostante o di aree private con servitù di pubblico passaggio deve essere concessa dal Responsabile del Servizio competente, sentito l'ufficio di Polizia Locale, ad eccezione delle occupazioni temporanee relative ad iniziative organizzate e disciplinate con atti deliberativi del Comune o a cura dei Responsabili di Servizio, per le quali necessita unicamente l'inoltro di una comunicazione all'Ufficio competente.
2. Fatta salva altresì l'applicazione delle norme declinate nel decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo CdS) e del suo Regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare od utilizzare per uso personale cartelli, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato all'arredo urbano.
3. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione, concessione o segnalazione certificata di inizio attività con attestazione dell'avvenuta regolare presentazione e di esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Sono soggette all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
  - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
  - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di pubblico passaggio, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
  - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
  - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
5. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 4, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità del strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 5.
8. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

9. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su aree pubbliche, nonché alle speciali determinazioni del Sindaco o del Responsabile del Servizio preposto per particolari situazioni o circostanze.
10. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
11. La violazione delle norme del Tit. III è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.

## **Art. 15 – Specificazioni**

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:
  - a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcuno scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
  - b) temporanee: sono tali le occupazioni, di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
  - c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
  - d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura, indenne e nelle medesime condizioni d'origine.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

### **Art. 16 - Occupazioni per manifestazioni**

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare all'ufficio SUAP

richiesta di autorizzazione con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti, nonché dichiarazione sostitutiva attestante regolare corretto montaggio strutture conforme alle normative vigenti. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è disciplinata da specifico regolamento.

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio, nonché in relazione all'interesse pubblico ed all'importanza delle manifestazioni.
3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno **quindici (15)** giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

## **Art. 17 - Occupazioni con spettacoli viaggianti**

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo su area appositamente individuata come da seguente collocazione:
  - Piazza Castello

## **Art. 18 - Occupazioni con elementi di arredo**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi;
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

## **Art. 19 - Occupazioni per traslochi**

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, all'Ufficio di Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione;
2. Accertato che nulla osti, l'Ufficio di Polizia Locale restituisce una copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, agli uffici coinvolti nel procedimento anche per l'applicazione dei tributi dovuti;
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata, transennata ed identificata a cura del richiedente;

## **Art. 20 - Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti**

1. Chi esegue, su spazio pubblico o d'uso pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, oltre a richiedere il necessario titolo abilitativo all'ufficio competente, in relazione alla tipologia di opere che intende eseguire, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area interessata adottando qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare, la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura, ecc.).
2. È vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio, materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando sistemi idonei ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali risultanti da tali operazioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo di palle o altri macchinari a braccio meccanico oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.
3. Gli accantieramenti devono essere recintati per un'altezza minima di due metri dal suolo mediante la realizzazione di una struttura in rete elettrosaldata autoportante, rivestita in tela coprente, decorosa ed adeguata ai luoghi, dotata di opportune barriere che impediscano sia la dispersione di polveri, sia il facile accesso, soprattutto ai minori.
4. Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal codice della strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche e impedire il facile accesso, soprattutto ai minori.
5. Qualora le dimensioni della strada non permettano di occupare un'area di cantiere di dimensioni tali da evitare la caduta di detriti sulle aree pubbliche dalle facciate, sarà obbligatorio il posizionamento di elementi "parasassi".

6. L'occupazione con scale, sgabelli e simili del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza titolo, purché sia limitata al tempo occorrente per tali operazioni.
7. In occasione di richiesta di titolo abilitativo per attività temporanee con l'attivazione di macchine rumorose e in genere per l'esecuzione di lavori rumorosi, che comportino il superamento dei limiti di rumorosità contemplati per la zona interessata e previsti nel piano di zonizzazione acustica, deve essere acquisita la deroga prevista dalla legge 26.10.1995 n. 447 e s.m.i.

## **Art. 21 - Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri**

1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, mediante l'impiego di idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi e gli odori. I reflui derivanti dalle suddette operazioni dovranno essere smaltiti in impianti autorizzati e devono essere conservate le relative fatture per permetterne la visione su richiesta agli enti preposti al controllo.
2. Tali operazioni, salvo casi particolari o di emergenza, devono eseguirsi dalle ore 8.00 alle ore 9.30 o dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Eventuali deroghe possono essere concesse dal competente ufficio comunale, per motivate ed inderogabili esigenze.

## **Art. 22 - Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari**

1. La collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari (che non rientrino tra quelli elencati nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del codice della strada "*Pubblicità sulle strade e sui veicoli*") non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al competente ufficio comunale almeno 48 ore prima della collocazione. Nella comunicazione debbono essere necessariamente indicati le misure, la tipologia dei materiali, i contenuti dei messaggi, l'esatta ubicazione ed i motivi dell'esposizione ed il periodo di esposizione che non può, comunque, essere superiore a 10 giorni. Entro le 48 ore dalla presentazione della comunicazione o anche successivamente può essere inibita l'esposizione o disposta la rimozione degli striscioni o dei drappi per motivi di interesse pubblico. Non è richiesta la comunicazione sopra citata per l'esposizione dei drappi utilizzati durante le cerimonie religiose, delle bandiere di partiti politici esposte all'esterno della sede del partito, nonché per le bandiere esposte da privati in occasione di eventi/ricorrenze sportivi o istituzionali, purché, in questi casi, l'esposizione sia limitata al periodo di durata dell'evento e non si protragga oltre il giorno successivo al termine dello stesso.
2. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 4,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. In ogni caso non deve essere arrecato pericolo per la circolazione.

3. Entro 5 (cinque) giorni dal termine indicato al precedente punto 1, addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei committenti.

## **Art. 23 - Installazione di tende solari**

1. È vietata l'installazione di tende solari e simili, sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio, senza titolo autorizzativo rilasciato dal competente Ufficio Comunale.
2. Le tende e gli accessori delle stesse, sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte un'altezza inferiore a metri 2,20 da suolo.
3. Nel titolo autorizzativo verrà stabilita la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; la sporgenza non dovrà comunque mai superare l'ampiezza dei marciapiedi ove questi siano esistenti; potranno essere inoltre autorizzate installazioni di mantovane prive di elementi rigidi o contundenti all'altezza non inferiore a metri 2,00 dal suolo.
4. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolumni, viene stabilito caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale e alla sicurezza della circolazione, anche ad un'altezza inferiore a quella indicata dai commi precedenti.
5. Le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.
6. In caso di pioggia, vento o altre calamità naturali le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possono derivare intralcio, molestia o pericolo all'incolumità delle persone o alla circolazione.
7. Su tutte le facciate prospettanti gli spazi pubblici del centro storico nonché di Corso Garibaldi, Piazzale Gobetti e Via Boldrini sono ammesse solamente tende solari di tipo tradizionale con tessuto a trama in fibra naturale o di tipo acrilico o poliestere di colore avorio; si intende per tipo tradizionale una tenda con superficie piana inclinata, con rullo avvolgitore con mantovana frontale e meccanismo manuale con manovella e bracci.
8. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'obbligo di rimozione della tenda abusiva e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

## **Art. 24 - Luminarie**

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine da parte dei privati, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, fatto

salvo l'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è soggetta a preventiva comunicazione al competente ufficio comunale almeno 15 giorni prima della collocazione stessa, corredata da una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'avvenuta stipula della polizza di responsabilità civile per un massimale adeguato. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Nella comunicazione sopra citata deve essere necessariamente indicato il periodo di esposizione.

2. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e mt. 4.00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Eventuali deroghe alle suddette misure possono essere rilasciate dal competente ufficio comunale solo nel caso di collocamento di luminarie sotto le volte dei portici. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
3. Entro 10 (dieci) giorni dal termine indicato al precedente punto 1, le luminarie devono essere rimosse.

## **Art. 25 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme**

1. L' autorizzazione all' occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno quindici (15) giorni prima. L' Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione in funzione dell'ordine cronologico delle richieste.

## **Art. 26 - Occupazioni di altra natura**

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

### **CAPO III - DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALI**

#### **Art. 27 - Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie e complementi di arredo urbano destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.**

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quanto prescritto dal codice della strada, l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico con tavoli, sedie e similari da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande può essere concessa ai soli pubblici esercizi definiti dalla legge regionale lombarda 2 febbraio 2010, n. 6. Sull'area pubblica in questione è da considerarsi valida l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande del pubblico esercizio per cui è stata richiesta l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'Amministrazione comunale, qualora vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse, può negare o revocare il titolo abilitativo.
3. Il rilascio del titolo abilitativo per occupazioni con tavoli, sedie e complementi di arredo urbano destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato alla presentazione della domanda da parte dell'interessato al comune mediante la compilazione di apposita modulistica reperibile presso l'ufficio comunale preposto o sul sito dell'amministrazione comunale.
4. Il concessionario è tenuto a mantenere il decoro e la pulizia dell'area in concessione provvedendo al corretto conferimento dei rifiuti, anche collocando un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata.

#### **Art. 28 - Occupazioni per temporanea esposizione**

1. In particolari circostanze di interesse generale può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

#### **Art. 29 - Occupazioni per esposizione di merci**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di qualsiasi altra norma specifica in materia, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.

2. Fermo restando il rispetto delle norme indicate al comma 1, i generi alimentari possono essere esposti solo nel rispetto delle normative igienico – sanitarie vigenti.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso, se non specificatamente autorizzate.

## **Art. 30 - Commercio in forma itinerante**

1. Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità previste dal Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche, in accordo con Regolamento comunale riguardante l'Occupazione del suolo pubblico.
2. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, conformemente alle disposizioni previste nel Regolamento della disciplina del commercio su aree pubbliche e nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
  - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
  - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento per la disciplina del Commercio su area pubblica;
  - c) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 500 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
  - d) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti/p.zzole ecologiche;
  - e) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino;
  - f) Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

## **Art. 31 - Mestieri girovaghi**

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale. I musicisti ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ambulatori, aree mercatali ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
3. Su tutto il territorio comunale è vietato l'esercizio del mestiere:
  - a) girovago di "lavavetri" sia sulla carreggiata che fuori di essa, al fine di evitare gravi pericoli ed intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui;
  - b) girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa" esclusivamente quando i soggetti nell'esercizio di tale attività provocano reiterati disturbi e/o molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici.

## **TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Art. 32 - Disposizioni generali**

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, è fatto obbligo di attenersi a quanto prescritto dal presente capo, per la migliore tutela della pubblica quiete.
2. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori hanno comunque l'obbligo di attenersi alle nuove disposizioni in materia di inquinamento acustico.

### **Art. 33 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie**

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati salvo quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
2. Chi esercita un'arte, mestiere, od esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

3. Salva speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare attività che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.
4. Analogamente sono vietate attività che siano causa di rumore o di disturbo nella vicinanza di scuole, ospedali, pensionati e ricoveri per anziani, chiese, uffici pubblici, od altri "obiettivi sensibili", salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
5. L'Amministrazione comunale può prescrivere particolari disposizioni cautelative, qualora il disturbo acustico possa recare particolare molestia.
6. I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi medesimi.

#### **Art. 34 - Uso di macchine da giardino**

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Di sabato e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature.

#### **Art. 35 - Pubblicità fonica**

1. La pubblicità all'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 durante i giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 durante le giornate festive, fatto salvo quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada).
2. La pubblicità fonica è vietata nei pressi dei luoghi di culto durante la celebrazione di riti religiosi.
3. È vietato collocare o installare sugli edifici o sulla pubblica via, strumenti, diffusori o apparati per la riproduzione, l'emissione o la diffusione sonora in assenza di titolo abilitativo rilasciato dal competente ufficio comunale.

#### **Art. 36 - Attività rumorose o fastidiose derivanti da altre emissioni sonore**

1. I titolari di locali esercenti l'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri

giochi leciti adottano gli accorgimenti e le misure di carattere strutturale e funzionale affinché sia evitato che suoni e rumori possano essere uditi all'esterno tra le ore 23:00 e le ore 8:00.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. All'interno dei pubblici esercizi situati in plessi abitativi, l'impiego della musica, oltre che legittima, deve contemperarsi con il diritto al riposo delle persone.
4. Le operazioni di pulizia dei locali, effettuate all'orario di chiusura o prima dell'apertura dell'esercizio, debbono contemperare l'esigenza di garantire la quiete ed il riposo notturno delle persone.
5. La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi 1) e 2) del presente articolo, può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10 del R.D. 773/1931 (TULPS) ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.
6. Nella fascia oraria dalle 23:00 alle 8:00, negli spazi ed aree pubbliche, nonché gravate da servitù di pubblico passaggio, è vietato l'uso di apparecchi musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi.
7. Nella fascia oraria dalle 23:00 alle 8:00 sono vietati schiamazzi ed urla, chiacchiericcio insistente e continuo ad alta voce, suoni di radio e televisione ad alto volume, strumenti musicali, cantare ed altri rumori molesti di qualunque natura in prossimità di abitazioni ed altri luoghi di soggiorno.
8. Nelle abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica.
9. Le manifestazioni a carattere temporaneo con impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico sono assoggettate a specifiche autorizzazioni e/o autocertificazioni come previsto nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.
10. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbano, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le auto radio con disturbo percepibile all'esterno.
11. È inibito l'uso e il gettito di qualsivoglia materiale esplodente in aree pubbliche e sulla pubblica via dei centri abitati cittadini in occasione dei festeggiamenti di fine anno nei giorni 30 e 31 dicembre e 1° gennaio di ogni anno, fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi.

## **Art. 37 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni private**

1. Nelle abitazioni potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità tali da non arrecare disturbo al vicinato. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.
2. Gli apparecchi radiofonici, televisivi, l'uso di amplificatori sonori di ogni specie (emittenti musica, o qualsiasi genere di suono/rumore) nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica o altro devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
3. È vietato apporre compressori terminali dei condizionatori d'aria a meno di mt. 2 dalle aperture di terzi.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza di esecuzione di lavori di ristrutturazione interna di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione o vicini a tali fabbricati, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele per contenere il disturbo e siano rispettati i seguenti orari:

|                               |                    |                     |                                |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b><u>Giorni feriali:</u></b> | <b>dalle 8.00</b>  | <b>alle 12.00 e</b> | <b>dalle 15.00 alle 20.00;</b> |
| <b><u>Giorni festivi:</u></b> | <b>dalle 10.00</b> | <b>alle 12.00 e</b> | <b>dalle 16.00 alle 20.00.</b> |

### **Art. 38 - Dissuasori di uccelli o altro configurabile a tali dispositivi**

1. Le limitazioni previste dal Regolamento Comunale di zonizzazione acustica (norme tecniche di attuazione) si applicano anche ai dispositivi di cui al presente articolo.
2. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sottoindicati:
  - ~ fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.;
  - ~ ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.
3. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sottoindicati:
  - ~ fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano molto probabile ed imminente il rischio di caduta grandine;
  - ~ ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
  - ~ periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

## TITOLO V - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

### Art. 39 - Principi Generali

1. Il proprietario e/o il detentore, anche a titolo temporaneo, di un animale è responsabile dei danni cagionati dallo stesso, in base alla disciplina civilistica;
2. Chiunque detiene ed utilizza animali è tenuto ad accudirli ed alimentarli ed è responsabile della loro salute, assicurando loro le necessarie cure sanitarie e deve garantire la massima pulizia degli stessi, delle aree dove essi vivono, al fine di prevenire pericoli per la salute pubblica, ed evitare che producano cattivi odori e recare fastidio al vicinato.
3. È vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano della loro salute.
4. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo dovranno prendere ogni precauzione possibile, per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi.
5. È vietato:
  - a) consentire che gli animali, con deiezioni solide, sporchino i portici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
  - b) condurre cani a passeggio senza un idoneo contenitore (busta di plastica o simili) al seguito per raccogliere gli eventuali escrementi;
  - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
  - d) lasciare vagare gli animali su aree pubbliche, ad eccezione delle aree appositamente delimitate;
  - e) esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
  - f) condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.
6. Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
7. Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al Sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo non superiore a 10. Qualora il numero di cani e gatti superi il limite sopra richiamato, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta in formato libero al Sindaco che può disporre la verifica nel rispetto delle disposizioni del regolamento regionale 13 aprile 2017, nr. 2, avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.

## **Art. 40 - Raccolta delle deiezioni solide**

1. Sulle aree pubbliche o ad uso pubblico chi ha in custodia, anche temporanea, a qualsiasi titolo, un animale è sempre tenuto alla totale asportazione delle deiezioni solide da questo lasciate ed al successivo smaltimento nei modi previsti dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, facendo uso per l'asportazione di idonei contenitori che devono essere portati al seguito. Sono esclusi dal presente obbligo i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

## **Art. 41 - Museruole e guinzagli**

1. Fermo restando la normativa nazionale e regionale recante le norme relative alla tutela degli animali d'affezione, chi ha in custodia, anche temporanea, a qualsiasi titolo, di un cane è tenuto ad adottare le seguenti misure:
  - a) utilizzare sempre il guinzaglio, a prescindere dalla taglia dell'animale; il guinzaglio va tenuto a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree appositamente dedicate ai cani ed istituite dal Comune;
  - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta dell'autorità competente;
  - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente, assicurandosi che l'animale sia condotto da una persona fisica che abbia una corporatura commisurata alla mole dello stesso;
  - d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
2. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani addestrati per l'accompagnamento dei disabili e i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i cani in dotazione alle forze armate, alle forze di polizia, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, quando sono utilizzati per servizio.

## **Art. 42 - Detenzione di Animali all'interno di Aree Private**

1. Fermo restando la normativa nazionale e regionale recante le norme relative alla tutela degli animali d'affezione:
  - a) è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, privi dell'acqua o del cibo necessario nonché carenti delle condizioni igieniche opportune.
  - b) è vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della

diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

- c) fatto divieto di detenere animali in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto ove possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto. I cani devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con idonea recinzione proporzionata alle dimensioni dell'animale. I cani, se tenuti alla catena, per ragioni sanitarie, devono sempre poter raggiungere il riparo ed il cibo. All'interno di proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio e/o nella custodia di greggi o mandrie. In ogni caso, chi ha in custodia gli animali deve poter in qualunque momento controllarne i movimenti. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modi da non recare disturbo in modo continuativo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno, inoltre, essere sempre tenuti ed accuditi in modo da non causare altre molestie come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi o ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.
2. Nei casi sopracitati la Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffiderà ad adottare le idonee misure affinché l'animale non arrechi più disturbo alla quiete pubblica e privata. In caso di inottemperanza alla diffida, sono raddoppiate le sanzioni previste nel presente titolo.

#### **Art. 43 - Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande.**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale d'igiene, l'esercente una attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ha la facoltà di escludere l'accesso degli animali nei locali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, mentre ha l'obbligo di escluderne l'accesso nei locali di produzione di alimenti e bevande.
2. L'esercente di locali di cui al comma precedente, ha l'obbligo di applicare in modo ben visibile su ogni accesso pubblico l'avviso indicante il divieto di introdurre animali, sia quando il divieto è obbligatorio sia quando eserciti la facoltà di vietarne l'accesso.
3. È fatto divieto a chiunque di introdurre animali nei locali di cui sopra, (nonché negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nei locali pubblici), ove tale divieto sia segnalato e comunque fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e per i cani delle Forze di Polizia, quando utilizzati per motivi di servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso.

#### **Art. 44 - Protezione della fauna selvatica**

1. È vietato la cattura di ogni sorta di animale selvatico libero sul territorio comunale.
2. In relazione al comma 1 è fatto obbligo l'immediata liberazione dell'animale.

3. Fermo restando il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale fatto salve le zone specificatamente indicate dalla Provincia, riservate alla caccia ed alla pesca.
4. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa nazionale ed internazionale a tutela delle stesse.
5. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo di raccapriccio per terzi.

## **Art. 45 - Divieti specifici**

1. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private.

## **Art. 46 - Animali molesti**

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

## **Art. 47 - Volatili**

1. Il governo e la pulizia delle gabbie d'uccelli devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.
2. I pollai e le conigliaie devono essere ubicati al di fuori del centro abitato, devono essere aerati e mantenuti puliti e non debbono comunque arrecare disturbo al riposo e alla quiete delle persone. È ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare (indicativamente 15 capi) e comunque devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni vicine non inferiore a m. 10. Il proprietario del pollaio o della conigliaia deve dimostrare le modalità di smaltimento dei prodotti di rifiuto, fermo restando il divieto di conferimento al servizio di nettezza urbana.
3. È fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari il cui stoccaggio all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo necessari ad evitare che ciò si verifichi.
4. I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

## **TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

### **Art. 48 - Obbligo di vendita**

1. Fatte salve le norme relative al commercio e in particolare la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte.
2. Qualora l'esercente esponga merce od oggetti non in vendita egli è tenuto a distinguere tale tipologia di merce da quella ordinariamente posta in vendita, mediante idonea informazione al pubblico.

### **Art. 49 - Uso dei servizi igienici degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Fermo restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici previsti dalla normativa vigente per gli esercizi commerciali e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è fatto obbligo ai gestori di tali attività di mantenere in buono stato di uso, manutenzione e pulizia i servizi igienici a disposizione della clientela e consentirne altresì l'utilizzazione.

### **Art. 50 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dagli esercizi di vendita o per strada**

1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di occupazione di suolo pubblico, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo od ostacolo per i passanti e in particolare per l'utenza debole.
2. Alle rivendite di giornali o riviste è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti in adiacenza all'esercizio di vendita, nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada; tali supporti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e collocati in modo da non creare pericolo o intralcio.
3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno alle persone o alle cose.
4. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
5. È vietato esporre merce od oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

### **Art. 51 - Amministrazione degli stabili/condomini**

1. Nell'atrio degli stabili e/o all'esterno di essi, deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo, il telefono della sede legale, dell'Amministratore condominiale, laddove previsto, visibile dalla pubblica strada, in conformità alla normativa vigente.
2. Presso il Comando di Polizia Locale si terrà un registro degli amministratori condominiali, nel quale, oltre ai dati di cui al comma 1, verrà annotato un numero di telefono, in casi di emergenza.

## **TITOLO VII - NORME PARTICOLARI DI POLIZIA URBANA E RURALE**

### **Art. 52 - Concimazione e diserbanti**

1. La concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o giardini all'interno del centro abitato è possibile, a condizione che la stessa venga interrata immediatamente.
2. È vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e dissecanti lungo le rive, gli argini, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali, fatte salve le operazioni di bonifica e pulizia operate dall'Ente pubblico o da struttura da esso delegata;
3. La violazione alle disposizioni del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. La violazione al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

### **Art. 53 - Pulizia dei fossati**

1. I proprietari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione anche privati adiacenti le strade comunali ed interpoderali, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.
2. La pulizia dei fossati e delle condotte in cemento dovrà essere eseguita dal 15 novembre al 15 marzo e comunque ogni qualvolta il normale deflusso delle acque o la visibilità nelle strade vengano impediti dalla vegetazione.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

### **Art. 54 - Ripristino provvisorio della sede stradale e seguito di lavori**

1. Nel caso vengano effettuati lavori sulla sede stradale, l'esecutore degli stessi deve provvedere al ripristino provvisorio della stessa entro il termine previsto dal titolo abilitativo e comunque prima dell'apertura al traffico della sede stradale. Il ripristino deve essere effettuato con conglomerato bituminoso di tipo chiuso (binder) di pezzatura non maggiore di 0/12 mm, per uno spessore compreso non inferiore a cm. 10, perfettamente compattato e livellato con l'adiacente pavimentazione. Nel solo caso di basse temperature esterne (orientativamente novembre – marzo) è consentito il ripristino dei tappeti con asfalto a freddo. Successivamente è cura del richiedente ottenere nuovo titolo abilitativo per l'asfaltatura definitiva.
2. Successivamente all'apertura al traffico, il titolare della concessione deve, a sua cura e spese, effettuare ogni necessaria incombenza per l'eventuale ricarico degli avvallamenti che si dovessero formare a seguito della disuniforme compattazione del sottofondo. Gli scavi devono essere riempiti con inerti di cava (sabbia, mista naturale di ghiaia e sabbia) o con inerti riciclati da impianti autorizzati, comunque privi di terre di materie organiche.
3. Ad assestamento avvenuto e comunque trascorso un termine minimo di trenta giorni dalla riapertura al traffico della sede stradale e non superiore a 90 giorni, è cura dell'interessato richiedere un nuovo permesso al fine di poter procedere con la stesa del nuovo manto di usura, previa fresatura della pavimentazione per uno spessore minimo di cm 3.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 55 - Divieto di ingresso nei fondi altrui**

1. Il divieto di ingresso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
2. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione di apposita ordinanza per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse.
3. È vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi o sugli spazi di proprietà del Comune.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 56 - Appropriazione di prodotti**

1. È vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.
2. L'appartenenza dei frutti naturalmente caduti dalle piante su terreni confinanti è regolata dall'articolo 896, 2° comma, del Codice Civile.
3. Gli agenti di Polizia Locale, incaricati dell'applicazione del Regolamento di Polizia Urbana, possono accompagnare al locale Ufficio di Polizia, per gli accertamenti di competenza, le

persone che siano state colte in flagranza di reato e che trovansi nelle condizioni indicate dagli articoli 707, 708 del Codice Penale e che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

## **Art. 57 - Pascolo degli animali**

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare le disposizioni emanate in materia dall'autorità sanitarie competenti e dalle vigenti normative nazionali, regionali e/o provinciali.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, oppure intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'ente proprietario o gestore dei medesimi, previa apposita indicazione dei terreni, strade o aree in generale interessate dall'attraversamento.
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo consenso scritto del proprietario o avente titolo dei fondi stessi, previa indicazione dei terreni, strade o aree in generale interessate dall'attraversamento.
5. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché della sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività.

## **Art. 58 - Spostamento da un fondo all'altro con animali**

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 41 e seguenti del Decreto Presidente Repubblica 08.02.1954 n. 320 e dalla D.G.R. 1002/2012, il proprietario o conduttore di greggi autorizzato al pascolo vagante, deve avere al seguito copia della autorizzazione rilasciata dal comune attraversato riportante i tempi di spostamento e permanenza, i luoghi di pascolo pubblici o privati ed i percorsi di spostamento previsti.
2. Il proprietario o conduttore di greggi durante lo spostamento da un fondo ad un altro deve assicurarsi che lo stesso sia rapido, continuo ed ordinato, con il bestiame ben raggruppato e compatto, utilizzando il più possibile capezzagne o percorsi rurali esistenti, al fine di garantire che il gregge calpesti la minore superficie possibile su fondi non preventivamente autorizzati dai loro proprietari.

3. E' vietata la sosta, anche di breve tempo, del bestiame su terreni pubblici o privati non preventivamente autorizzati al pascolo.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché della sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività.

### **Art. 59 - Percorrenza di strade pubbliche con animali**

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo se le stesse non sono caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione.
2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni, nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
3. Al fine di evitare emergenze sanitarie e di igiene pubblica o rischi per la circolazione, i conduttori di armenti o greggi, qualora necessario, dovranno provvedere all'immediata pulizia delle strade dagli escrementi dispersi dagli animali da loro custoditi.
4. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché della sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività.

### **Art. 60 - Bestiame trovato incustodito**

1. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare senza autorizzazione su fondi comunali o di proprietà altrui lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

### **Art. 61 - Danneggiamento delle piante**

1. È vietato danneggiare le piante altrui o dell'amministrazione comunale ed in particolare è vietato defogliarle, sventarle, scortecciarle, diramarle, strapparle oppure legare ad esse gli animali o lasciare che gli stessi la danneggino.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché della sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività.

## **Art. 62 - Difesa contro le malattie delle piante**

1. Qualora si accerti la comparsa di attacchi parassitari particolarmente gravi e diffusi a piante ed alberi, l'Amministrazione comunale eventualmente d'intesa con l'osservatorio fitopatologico competente del territorio, può impartire disposizioni per la difesa delle piante che dovranno essere scrupolosamente osservate dai proprietari dei fondi interessati.
2. Ai proprietari, ai conduttori di diversi fondi e ad altri comunque interessati, è fatto obbligo denunciare al Comune, all'Ispettorato regionale per l'agricoltura e all'Osservatorio Fitopatologico la comparsa di parassiti che appaiono particolarmente diffusi o pericolosi, nonché di applicare gli stessi i mezzi di lotta che venissero allo scopo indicati.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

## **Art. 63 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi**

1. È vietato il commercio ambulante in forma itinerante delle piante, di parti di esse o di sementi destinate alla coltivazione, all'infuori dell'ipotesi in cui la vendita sia effettuata da parte di un produttore agricolo ovvero di vendita sui posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione, previamente autorizzata.
2. È vietato trasportare piante o parti di esse se affette da malattie diffusibili.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché della sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività.

## **Art. 64 - Case rurali**

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
3. L'acqua di pozzo deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa.

## **Art. 65 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali**

1. Le acque reflue domestiche, provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura, devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dai regolamenti vigenti.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché della sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività.

## **Art. 66 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari**

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
  - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
  - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
  - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
  - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
  - e) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
  - f) garantire protezione e benessere agli animali;
  - g) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 5 metri lineari dall'abitazione più vicina.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

## **Art. 67 - Irrigazione**

1. L'irrigazione delle colture e dei giardini privati deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. Fermo restando a quanto stabilito dal Codice della strada, l'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali nei quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.
5. Ancorché destinate ad agevolare le operazioni di pescaggio dell'acqua per l'irrigazione, è vietata la creazione anche precaria di chiuse od altre forme di sbarramento che possano alterare il libero deflusso delle acque nei fossi o canali.
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché della sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività.

#### **Art. 68 - Scarico nei fossi**

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (Decreto Legislativo n. 152/2006 – Testo Unico Ambientale) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché della sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 69 - Strade private e vicinali**

1. I proprietari di fondi o i loro aventi causa e i proprietari delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

## **TITOLO VIII - SANZIONI**

### **Art. 70 - Sanzioni**

1. La procedura per l'applicazione delle sanzioni alle violazioni del presente Regolamento è disciplinata dalla L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste (da € 25.00 a € 500.00) e può essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/81.
3. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.
4. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
5. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione, è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, il Sindaco o il funzionario incaricato dallo stesso.

### **Art. 71 - Reiterazione delle violazioni**

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dall'ufficio comunale competente o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.
2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

### **Art. 72 - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività.**

1. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente ripristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano e comunque ove possibile, devono essere adempiuti immediatamente e, qualora il trasgressore non adempia, il Comune può provvedere d'ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute. Negli altri residuali casi ove non sia possibile adempiere immediatamente a tali obblighi, il trasgressore deve provvedere nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, decorsi inutilmente i quali il comune può provvedere d'ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute. In ogni caso, l'inadempimento agli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi e di sospensione o cessazione di una determinata attività previsti dalle norme del presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.

### **Art. 73 - Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose**

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della legge 689/81, gli ufficiali ed agenti di polizia locale, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.
3. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.
4. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della legge 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

### **Art. 74 - Disposizioni finali**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana deliberato con Delibera di C.C. n. 117 del 8.09.1987 e s.m.i., nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Le norme del presente regolamento possono essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267.